

# TI\_GERICHTE 52.2000.69 vom 11. Dezember 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-12-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2000.69](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.69)

FR: TI\_GERICHTE 52.2000.69 du 11 décembre 2000

IT: TI\_GERICHTE 52.2000.69 del 11 dicembre 2000

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10 lett. a LALPS. Ai fini della ricevibilità non è tuttavia necessario esaminare se tali requisiti siano adempiuti, dal momento che il ricorso è in tutti i casi già ammissibile in virtù dell'art. 17 cpv. 2 LDDS.

### E. 1.5

Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da persone senz'altro legittimate a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). 2. L'art. 17 cpv. 2 LDDS dispone, tra l'altro, che se lo straniero possiede il permesso di domicilio, il coniuge ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora fintanto che i coniugi vivono assieme. I figli celibi d'età inferiore a 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio se vivono con i genitori. Questi diritti si estinguono se l'avente diritto viola l'ordine pubblico. L'art. 17 cpv. 2 LDDS è dunque finalizzato a permettere e ad assicurare a livello giuridico un'effettiva convivenza familiare e può essere di conseguenza invocato soltanto per favorire una tale convivenza (DTF 119 Ib 81 consid. 2c, 118 Ib 153 consid. 2b, 115 Ib consid. 3a). 3. In concreto, le autorità inferiori non sono entrate nel merito della domanda di ricongiungimento familiare, in quanto \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ non avevano rispettato la procedura prevista per tale scopo. 3.1. Giusta l'art. 10 cpv. 1 OEnS, lo straniero che vuole entrare in Svizzera deve presentare la richiesta del visto, mediante l'apposito modulo, presso la rappresentanza di Svizzera competente nel luogo di domicilio. L'UFDS determina le eccezioni. Secondo l'art. 11 cpv. 1 OEnS, la rappresentanza elvetica all'estero può rilasciare autonomamente il visto per un soggiorno che non superi tre mesi per scopo di turismo, visita, affari, ecc. L'art. 11 cpv. 3 OEnS dispone che lo straniero è vincolato dallo scopo del viaggio e del soggiorno stabiliti nel visto. Giusta i combinati art. 11 cpv. 2 e 18 cpv. 1 OEnS, se lo scopo del soggiorno è la dimora in Svizzera, la rappresentanza all'estero può rilasciare il visto solo se autorizzata dall'autorità cantonale competente in materia. Di regola, non verrà pertanto rilasciato nessun permesso di dimora allo straniero entrato nel nostro Paese al beneficio di un visto rilasciato in applicazione dell'art. 11 cpv. 1 OEnS. 3.2. Nell'evenienza concreta, è incontestato che \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, cittadine iugoslave, sono sottoposte all'obbligo generale del visto. Il 31 maggio 1999 esse sono state autorizzate ad entrare nel nostro Paese per scopo di visita/vacanza tramite un salvacondotto rilasciato dall'Ambasciata di Svizzera a Skopje (Repubblica di Macedonia) dopo che \_\_\_\_\_ aveva espressamente dichiarato che le

stesse sarebbero ritornate in Jugoslavia alla scadenza del visto, fissata al 30 novembre 1999. Il fatto che le insorgenti abbiano chiesto il ricongiungimento familiare dopo l'arrivo in Svizzera costituisce un chiaro segnale del fatto che il vero obiettivo della loro visita era sin dall'inizio quello di entrare nel nostro Paese per ottenere in maniera facilitata un permesso di soggiorno. Un simile comportamento, volto a mettere le autorità davanti al fatto compiuto, non meriterebbe particolare tutela; tanto più che \_\_\_\_\_ aveva personalmente garantito il rientro della moglie e della figlia in Jugoslavia. Con il menzionato stratagemma le ricorrenti hanno tuttavia anticipato il ricongiungimento cui esse avrebbero - di principio - diritto in virtù dell'art. 17 cpv. 2 LDDS. Rifiutarsi per questo solo motivo, ossia per la disattenzione delle norme in materia di visto, di esaminare la loro domanda di permesso di soggiorno appare pertanto sproporzionato. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, infatti, il comportamento "del fatto compiuto" assunto dalle insorgenti non può avere nessuna incidenza sul fondamento materiale della loro domanda, perché, trattandosi del ricongiungimento totale della famiglia, i loro diritti discendono direttamente dall'art. 17 cpv. 2 LDDS (STF 11 settembre 2000 in re G. consid. 2b, pag. 9 e 2d, pag. 10). Tutt'al più, il dipartimento avrebbe potuto obbligare le ricorrenti a lasciare la Svizzera in attesa della decisione sul rilascio dei permessi (art. 12 cpv. 1 LDDS; art. 1 cpv. 1 e 17 cpv. 1 OEnS; STF 11 settembre 2000 in re G. consid. 2b, pag. 9; Wisard, *Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile*, pag. 126 segg.). Del resto, anche le "Istruzioni e commenti sull'entrata, la dimora e il domicilio degli stranieri in Svizzera", emanate dall'UFDS (stato dicembre 1998) - di cui non è comunque necessario accertare la portata nel caso concreto - prevedono delle deroghe al rifiuto di concedere un'autorizzazione di soggiorno allo straniero entrato in Svizzera al beneficio di un visto rilasciato in applicazione dell'art. 11 cpv. 1 OEnS, segnatamente nel caso di stranieri che hanno un diritto a siffatto permesso giusta gli art. 7 e 17 LDDS (v. Istruzioni UFDS, n. 222.1.). 4. In simili circostanze ben si giustifica annullare la decisione governativa impugnata e quella dipartimentale dalla stessa protetta e rinviare gli atti direttamente alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione affinché entri nel merito della domanda inoltrata dalle ricorrenti. Il dipartimento accerterà se le insorgenti invocano il diritto al ricongiungimento familiare in maniera abusiva, se con la venuta in Svizzera di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ vi è il rischio per la famiglia di cadere a carico dell'assistenza sociale, e se esistono motivi di ordine pubblico che si oppongano al rilascio dei controversi permessi, tenendo pure conto dell'espedito orchestrato da \_\_\_\_\_ per facilitare il soggiorno nel nostro Paese dei suoi famigliari. Verificherà inoltre se l'appartamento a \_\_\_\_\_ è sufficiente per ospitare le ricorrenti. 5. Il ricorso va pertanto accolto e le decisioni del Consiglio di Stato e del dipartimento annullate. Con l'emanazione del presente giudizio la domanda di concedere l'effetto sospensivo al gravame diviene priva d'oggetto. Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. La domanda di assistenza giudiziaria va accolta, in quanto il gravame non appariva infondato sin dall'inizio e le insorgenti versano in precarie condizioni economiche: \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ vivono con il salario di fr. 3'500.- mensili percepito dal marito rispettivamente padre \_\_\_\_\_, appena sufficiente a soddisfare i bisogni elementari della famiglia. Per questi motivi, visti gli art. 29 Cost; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 8 CEDU; 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS; 1, 17 ODDS; 1, 10, 11, 18 OEnS; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 30, 31, 43, 46, 47, 60, 61, 65 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto nel senso dei considerandi. §. Di conseguenza: 1.1. le decisioni 16 febbraio 2000 (n. 651) del Consiglio di Stato e 8 novembre 1999 (E 551) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e

dell'immigrazione sono annullate; 1.2. gli atti sono ritornati alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, affinché esamini nel merito la domanda delle ricorrenti volta ad ottenere un permesso di dimora a titolo di ricongiungimento familiare. 2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia. 3. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta. §. Di conseguenza il patrocinatore delle ricorrenti è invitato a trasmettere al Tribunale cantonale amministrativo la propria nota professionale relativa alla procedura avanti a questa sede. 4. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a \_\_\_\_\_ nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 5. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.